



REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 14 DEL 13/03/03
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 62 DEL 29/07/2005
E CON DELIBERA CONSILIARE N. 4 DEL 31/01/2007

**MODIFICATO CON
DELIBERA CONSILIARE N. 55 del 29/07/2015
ENTRATA IN VIGORE IN DATA 28/08/2015**



INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Titolo II CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	4
Art. 3 - Concessione.....	4
Art. 4 - Contenuti dell'atto di concessione.....	4
Art. 5 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico - ricreative e ricreative.....	4
Art. 6 - Rilascio di concessione per altri usi.....	5
Art. 7 - Anticipata occupazione.....	6
Art. 8 - Cauzioni.....	6
Titolo III CANONI DEMANIALI MARITTIMI.....	6
Art. 9 - Canoni.....	6
Art. 10 - Pagamento del canone.....	6
Art. 11 - Riduzione del canone.....	7
Art. 12 - Canoni ricognitori.....	7
Titolo IV CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO.....	7
Art. 13 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio.....	7
Art. 14 - Rinuncia alla concessione.	7
Art. 15 - Decadenza del titolo concessorio.	7
Titolo V SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO.....	8
Art. 16 - Subingresso.....	8
Art. 17 - Affidamento in gestione	8
Titolo VI VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.....	9
Art. 18 - Variazioni al contenuto della concessione che non ne modifichino il titolo.....	9
Titolo VII SPESE DI ISTRUTTORIA	9
Art. 19 - Diritti di istruttoria.....	9
Titolo VIII ATTIVITA' DI VIGILANZA.....	9
Art. 20 - Vigilanza.	9
Titolo IX DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	10
Art. 21 - Stabilimenti balneari.....	10
Art. 22 - Gestione.....	10
Art. 23 - Pubblicità dei prezzi.	10
Titolo X BALNEAZIONE	10
Art. 24 - Ambito riservato alla Capitaneria di Porto	10
Art. 25 - Periodo di attività.....	10
Art. 26 - Divieto di balneazione	10
Art. 27 - Prescrizioni sull'uso delle aree demaniali destinate all'attività balneare	10
Art. 28 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari: disciplina generale degli arenili	11
Art. 29 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari: disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.....	12
Art. 30 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.....	12
Art. 31 - Pulizia degli arenili	13
Art. 32 - Disciplina manifestazioni turistico sportive	13
Art. 33 - Disposizioni finali.....	13
Titolo XI NORMA FINALE.....	13



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



Art. 34 - Rinvii	13
Allegati:.....	14
Allegato I.....	14
Allegato II	14
Allegato III.....	15
Allegato IV.....	15



Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della legge regionale toscana n° 88/1998.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi e per il perseguimento di pubblici usi del mare.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art.822 del codice civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.

Titolo II CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 3 - Concessione

1. La concessione è l'atto unilaterale mediante il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel demanio marittimo per finalità conformi al piano di utilizzo del demanio marittimo ed agli altri strumenti urbanistici vigenti.
2. La concessione è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive e sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.
3. La concessione è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta da porre a carico del concessionario, ed è iscritta al repertorio degli atti soggetti a registrazione tenuto dall'Ufficio Servizio Legale del Comune.
4. Il pagamento dell'imposta e la sottoscrizione per accettazione da parte del concessionario sono regolarizzati presso l'Ufficio Servizio Legale.
2. L'originale o copia conforme della concessione viene inviato all'Ufficio Demanio per gli adempimenti necessari.
5. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Responsabile dell'ufficio competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.
6. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dal comma 9 del successivo art 5.

Art. 4 - Contenuti dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a) L'ubicazione, l'estensione, i confini, ed un rilievo planimetrico delle aree e delle strutture oggetto della concessione, che indichi l'esatta localizzazione degli stessi;
 - b) Lo scopo e la durata della concessione;
 - c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione;
 - f) La cauzione;
 - g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - h) Le generalità e il domicilio del concessionario;
 - i) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.
3. Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore importanza della concessione.

Art. 5 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico - ricreative e ricreative

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
2. Le aree, i manufatti liberi, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile



SUAP provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:

- le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
 - le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
 - il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati in allegato IV ed in base a quanto stabilito dall'art.37 del codice della navigazione;
3. Il suddetto bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, pubblicizzato sul sito internet del Comune e inviato alla Capitaneria di Porto con richiesta di pubblicazione al proprio albo (ed, su eventuale indicazioni della Giunta Comunale, per estratto nel BURT).
4. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.
5. Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio competente che redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile di detto ufficio.
6. La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso l'ufficio del Demanio Marittimo.
7. Il Responsabile dell'ufficio competente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.
8. Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione.
9. La domanda del primo assegnatario, completa degli allegati, può essere sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della legge n.241/1990 come modificato dall'articolo 11 della legge n.340/2000, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.
10. La Conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.
11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

Art. 6 - Rilascio di concessione per altri usi

1. Il rilascio di nuove concessioni avviene attraverso apposito procedimento di evidenza pubblica, secondo le procedure di cui all'Art.5.
2. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le concessioni necessarie per:
- Apertura di varchi d'accesso al demanio con o senza realizzazione di piccole strutture;
 - Realizzazione di impianti tecnologici;
 - Adeguamenti igienico sanitari;
 - Ampliamenti a qualsiasi titolo di concessioni esistenti (solo se previsti dai vigenti strumenti urbanistici);
 - Adeguamenti delle strutture concessionate a norme settoriali o di legge;
 - Standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, piazze, aree verdi, aree di tutela ambientale, solarium, parcheggi, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, opere pertinenziali e di arredo spazzi e strutture pubbliche, di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale o da privati associazioni od enti in convenzione con la stessa.
3. Per le concessioni escluse dal procedimento di evidenza pubblica si applicano i commi da 2 a 5 del presente articolo.
4. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni deve presentare la documentazione specificata in allegato I.
5. Chiunque intenda estrarre e raccogliere arena o altri materiali nelle zone del demanio marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime deve presentare la documentazione specificata in allegato I.
6. Le domande devono essere presentate all'ufficio SUAP il quale, entro 15 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento (art. 4-5 della legge 241/90) nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.
7. L'esame delle domande risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di presentazione.



Art. 7 - Anticipata occupazione

1. L'anticipata occupazione ed il conseguente uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza.
2. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
3. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.
4. La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del responsabile SUAP e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, da cointestarsi all'Amministrazione Statale ed all'Amministrazione Comunale, il cui ammontare è determinato dal Responsabile SUAP in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.
2. L'ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore al 10% del valore delle opere da realizzare o a 2 annualità di canone per le concessioni che non prevedano la realizzazione di strutture o impianti.
3. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui al precedente art.7. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'Amministrazione comunale in caso di inadempienza per l'esecuzione delle opere di messa in pristino dell'area.

Titolo III CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 9 - Canoni

1. Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494 e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n.342 ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato II) al presente regolamento; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.
4. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III, salva l'applicazione delle misure minime previste dall'art. 3 del D.M. n.342/1998.

Art. 10 - Pagamento del canone

1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento



dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo.

5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 15 settembre di ciascun anno, salvo conguaglio ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 666 del 24.04.2014.

Art. 11 - Riduzione del canone

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n.342.

Art. 12 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05.08.98 n. 342.

Titolo IV CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 13 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Responsabile SUAP, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

3. Nel caso in cui la concessione rilasciata per finalità turistico – ricreativa, venga revocata per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il piano di utilizzazione del Demanio Marittimo, i concessionari non hanno diritto ad indennizzi ma hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.

4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile SUAP.

5. In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

Art. 14 - Rinuncia alla concessione

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione deve specificare i motivi della rinuncia e che della rinuncia sono stati informati gli eventuali affidatari.

Art. 15 - Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- b) Per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- c) Per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
- d) Per omesso pagamento del canone per una annualità;
- e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali.

2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile SUAP, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

3. Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile SUAP fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile SUAP.

5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo



concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

Titolo V SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 16 - Subingresso

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere al Comune la preventiva autorizzazione, presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.
2. In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.
3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.
4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Responsabile **SUAP**.
5. In entrambi i casi di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo, l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.
6. La domanda deve essere presentata all'ufficio Demanio Marittimo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante.
7. L'Ufficio Demanio Marittimo, con provvedimento del Responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, autorizza in via preventiva il subingresso richiedendo contestualmente la documentazione prevista nell'allegato I della specifica fattispecie e provvede a comunicare ai richiedenti o ai loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento.
8. Il procedimento per il rilascio della nuova concessione al subingresso deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l'autorizzazione preventiva.
9. Copia dell'autorizzazione preventiva e della nuova concessione al subingresso saranno trasmesse:
 - a) Comando di Polizia Municipale
 - b) Capitaneria di Porto competente;
 - c) Ufficio locale Marittimo;
 - d) Agenzia del Demanio.

Art. 17 - Affidamento in gestione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile SUAP, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.
2. Previa autorizzazione del Responsabile SUAP, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. Il Concessionario, congiuntamente ai terzi; deve presentare domanda all'Ufficio SUAP secondo quanto indicato in Allegato I.
4. L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
5. Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell'Ufficio SUAP provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.
6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto deve essere prodotta copia dello stesso all'ufficio demanio marittimo a cura degli interessati.
8. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa:
 - a) Comando di Polizia Municipale
 - b) Capitaneria di Porto competente;
 - c) Ufficio locale Marittimo;
 - d) Agenzia del Demanio.

Titolo VI VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art. 18 - Variazioni al contenuto della concessione che non ne modifichino il titolo

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale con la documentazione



indicata nell'allegato I. La domanda deve essere presentata all'Ufficio SUAP .

2. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 15 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

3. L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Responsabile SUAP a seguito di istruttoria.

4. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione ("manutenzione ordinaria" art. 31 lettera a) della legge 457/78 e L.R. 52/99) o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto, senza previa istruttoria.

5. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari, e redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.

6. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

7. La Conferenza di servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

8. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Titolo VII SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 19 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale.

3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.

4. L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con arrotondamento ad 1 euro superiore.

5. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Titolo VIII ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 20 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune che può effettuare sopralluoghi e controlli.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

3. Il comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Titolo IX DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 21 - Stabilimenti balneari

1. Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, attrezzate per la balneazione di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature complementari per la



somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione.

Art. 22 - Gestione

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso del relativo titolo abilitativo all'esercizio.
2. La denuncia è presentata al Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, e deve indicare: la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura, corredata dell'eventuale autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo.

Art. 23 - Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

Titolo X BALNEAZIONE

Art. 24 - Ambito riservato alla Capitaneria di Porto

1. Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno saranno emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Art. 25 - Periodo di attività

1. L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il **15 Maggio** e terminare non prima del **30 Settembre** di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di balneazione

1. La balneazione è vietata nelle zone che di anno in anno vengono definite inidonee dalle amministrazioni competenti.

Art. 27 - Prescrizioni sull'uso delle aree demaniali destinate all'attività balneare

1. Sulle aree demaniali marittime del comune è vietato:
 - a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
 - b) Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - c) Lasciare unità in sosta sulle zone dunali;
 - d) Lasciare, oltre il tramonto e fino alle ore 8.30 del giorno successivo, sulle spiagge libere **qualsivoglia oggetto incustodito** (ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate, ecc.). **Tale materiale, sarà considerato come rifiuto e smaltito nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative in materia.**
 - e) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri lineari 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari;
 - f) Campeggiare;
 - g) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia



delle spiagge, **dei mezzi destinanti al soccorso, alla vigilanza, all'alaggio delle imbarcazioni e quelli autorizzati**; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;

h) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

i) Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente attrezzate e riservate, nel corso della stagione balneare. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare;

l) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo ;

m) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

n) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;

o) Distendere o tinteggiare reti;

p) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, **nonché accendere fuochi sull'arenile**;

q) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;

r) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna;

s) Il calpestio delle aree dunali recintate, nonché **l'appropriazione** del legname depositato dalle mareggiate;

t) Il disturbo nelle zone di nidificazione del Fratino (*Charadrius alexandrinus*);

2. Nelle aree destinate ad A.N.P.I.L. e Oasi di Protezione, possono essere introdotte dai relativi regolamenti di gestione ulteriori limitazioni.

Art. 28 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari: disciplina generale degli arenili

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00.

2. I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre copia del presente titolo X del Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo, in luoghi ben visibili agli utenti, dall'apertura al pubblico e per tutta la durata della stessa.

3. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio dei rifiuti urbani. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.

4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.

5. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

6. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a metri 1,30, da destinare al ricovero di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.



Art. 29 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari: disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

1. Oltre a quanto previsto nel precedente art. 28, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità nonché certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato con la quale si attesti l'idoneità della struttura e dei relativi impianti all'esercizio dell'attività.
2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.
3. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.
4. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
5. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
7. A parziale deroga del disposto dell'articolo 30 l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
8. Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.
9. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine nell'ambito della concessione.

Art. 30 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

1. **La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella L.R.T. n. 28 del 7.2.2005 e s.m.i. "Codice del Commercio"** Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività unitamente al nulla osta rilasciato dal Comune di Castagneto Carducci.
3. Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare alla comunicazione di cui sopra una autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari.
4. Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività, sono disciplinate dalla Competente Autorità Marittima e dal vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
5. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire, come previsto dal regolamento comunale per attività commerciali su aree pubbliche:
 - a) **esclusivamente nel periodo 15/05 – 30/09 di ogni anno;**
 - b) dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
 - c) l'occupazione massima consentita per la visione della merce è di mq. 2,00;
 - d) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
 - e) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
 - f) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica.

Sono escluse dall'accesso:



- a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
- b) gli ambiti dunali.

E' possibile l'utilizzo di carrelli elettrici nelle zone sprovviste di servizi.

Art. 31 - Pulizia degli arenili

1. I gestori devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito, di cui al precedente art.5 e degli specchi acquei antistanti al di fuori dell'orario di balneazione;

2. La pulizia delle spiagge libere viene effettuata a cura **del** Comune, **secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia**, al di fuori dell'orario di balneazione;

Art. 32 - Disciplina manifestazioni turistico sportive

1. Le manifestazioni turistico- sportive di qualsiasi genere che si svolgono in aree di mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dall'autorità marittima alla quale devono essere inviate le istanze.

2. Negli altri casi le stesse dovranno essere autorizzate dall'autorità comunale.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Il presente Titolo X del regolamento per la gestione del Demanio Marittimo deve essere esposto a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

2. E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché le G.A.V. sono incaricati dell'esecuzione delle presenti norme.

4. I contravventori alla presenti norme, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

5. La contravvenzione alla previsione di cui all'Art.27 punti h), p) q) e r) e s) e all'art. 30 comma 5 punto c) è perseguibile ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 per quanto applicabile con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51.00 ad un massimo di Euro 153.00.

Titolo XI NORMA FINALE

Art. 34 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

2. Per quanto riguarda la disciplina e l'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alle norme **previste dal vigente Regolamento Urbanistico.**

Allegati:

Allegato I

Domande di nuove concessioni

Istanza diretta al comune competente su modello ministeriale D1 con i seguenti allegati in 12 copie:

- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;

- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile.



- Inoltre in formato vettoriale (.dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto e delle strutture oggetto della concessione; i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento Gauss Boaga. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio.
- Planimetria della zona scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di intendono assicurare e delle tipologia di insediamento.
- Diritti di segreteria

Domande di subingresso

- Istanza al comune congiunta del concessionario e del subentrante.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Fideiussione bancaria o assicurativa
- Iscrizione camerale
- Copia dell'atto di compravendita
- Diritti di segreteria

Domande di affidamento

- Istanza al comune congiunta del concessionario e dell'affidatario.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Diritti di segreteria

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

- 12 copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni.
- Diritti di segreteria.

Allegato II

A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

Allegato III

Fattispecie considerata	Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo
Cavi o cavidotti interrati o	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento



appoggiati nel o sul demanio marittimo	interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei	Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato
Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione	Quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circonda il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0.50
Gavitelli singoli	Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio
Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni	La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato

Allegato IV

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;



- dinamica evolutiva del paraggio;

c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);

d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);

e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);